

PARTE SPECIALE “I”

Reati tributari

I 1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI RICHIAMATE DALL'ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL DECRETO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

La norma descrive due condotte diverse:

la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

la condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000.

I 2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

L'attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto medesimo:

1. Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. Emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;

3. Registrazione di fatture di acquisto;
4. Acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. Stipulazione di contratti di consulenza;
6. Stipulazione di contratti con agenti e procacciatori di affari;
7. Preparazione del bilancio;
8. Gestione dei contenziosi tributari;
9. Calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere indicate dall'Amministratore Delegato della società o da altri soggetti apicali, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di proporre al CdA le opportune misure preventive.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti ("Esponenti Aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni:

l'obbligo di:

- 1) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;

- 2) conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- 3) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
- 4) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali;

ed il divieto di:

- 1) emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- 2) pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche parzialmente – inesistenti;
- 3) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- 4) occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- 5) compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- 6) fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali.

I.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse aree di rischio ed ai reati presupposto di cui alla presente sezione:

Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 10 D. Lgs 74/2000)

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno volta a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

L'adeguata conservazione della documentazione relativa alle attività di gap assessment e di testing dei controlli interni è uno dei requisiti richiesti dalla SOX a cui la Società è soggetta (7 anni).

Fatture false

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di credito nei confronti dei clienti (il processo di fatturazione è di fatto del tutto automatizzato).

La Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Ulteriori attività di controllo volte a mitigare il rischio di operazioni inesistenti sono inoltre costituite da:



Analisi dell'Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione.

Analisi mensile dei risultati di gestione inviati alla Capogruppo effettuata dal team FP&A. Analisi mensile dei risultati di vendita effettuata dal team Supporto partners a riporto dell'AD.

Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000)

La Società ha adottato una procedura che definisce le responsabilità, il controllo e la documentazione necessarie per la vendita e per l'acquisto e la gestione di beni mobili ed immobili.

Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000)

La Società ha adottato una procedura che definisce le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei **servizi di consulenza**. E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda. Nessuna attività può essere svolta da un consulente in assenza di un preventivo contratto scritto. Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione, richiesta mediante il modello previsto da procedura locale disponibile nella Intranet aziendale. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate mediante firma da parte delle persone individuate nella specifica procedura aziendale.

La Società non ha agenti. Tuttavia alcune delle sue controllate hanno mandati in corso e sia al Scoetà che le controllate applicano le procedure che definiscono rispettivamente le responsabilità ed i controlli della fase di **selezione degli agenti e dei procacciatori**, ed i controlli e la documentazione necessaria per il **pagamento delle provvigioni**. Prima di iniziare qualsiasi rapporto di Agenzia/Procacciagione deve essere sottoscritto il contratto standard approvato dall'Ufficio Legale. La

sottoscrizione del mandato è subordinata inoltre all'approvazione interna a seguito di un processo di Due Diligence. Per procedere al pagamento di provvigioni è indispensabile pertanto che il rapporto di agenzia o di procacciagione sia approvato e che sia stato formalizzato il contratto di agenzia o di procacciagione. Le provvigioni spettanti si intendono maturate, nella misura prevista, in conseguenza degli importi incassati, tenendo conto di eventuali insoluti. Il pagamento è effettuato al ricevimento delle fatture da parte di Agenti e Procacciatori, previa verifica della corrispondenza delle stesse con l'estratto conto inviato.

Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)

La Società ha adottato un set di procedure che regolano il processo di preparazione del bilancio

Rischi legati ai contenziosi tributari

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000)

A livello di Direzione Finanziaria vengono organizzati dei meeting periodici in cui vengono analizzati tutti i contenziosi tributari in essere. Nella valutazione dei contenziosi la Società si avvale, oltre che della propria struttura interna, del supporto di uno Studio di consulenza esterno che lavora per tutto il Gruppo Otis in Italia e che gode della piena fiducia della Casamadre americana. La presenza di rischi fiscali, in particolare quando assumono una rilevanza significativa, è sempre condivisa con la Capogruppo, in questi casi è presente uno scambio di informazioni continuo dall'inizio alla fine del contenzioso. Accade di frequente che lo Studio si interfacci direttamente

Dichiarazioni non fedeli o fraudolente

(ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000)

Tutte le dichiarazioni fiscali (Unico/770/IVA) sono predisposte sulla base delle istruzioni ministeriali, riflesse di volta in volta all'interno delle istruzioni operative.

La dichiarazione dei redditi ed il modello 770 sono sottoscritti dalla società che oltre a svolgere l'attività di Organo di Controllo, effettua anche l'attività di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.



La società si avvale del supporto di un consulente esterno per la gestione di tematiche fiscali e di alcuni aspetti contabili.

Abilitazione all'effettuazione delle scritture contabili a sistema solamente per il personale autorizzato.

Adeguate formazione svolta in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

Annualmente il responsabile fiscale di Gruppo effettua la riconciliazione tra le imposte riportate nella dichiarazione dei redditi e le imposte accantonate nel reporting package (principio contabile americano FAS109).

I. 5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV di CEAM Srl:

- verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei comportamenti da tenere nell'ambito dell'emissione delle fatture, nella contabilizzazione delle fatture passive e degli altri documenti di spesa, nella redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.